



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **Ordinanza N° 48 /2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la richiesta assunta a protocollo n°22936 in data 06/07/2018 della Parrocchia “Ognissanti” di Pellestrina (VE), con la quale è stata richiesta l’emanazione di un’Ordinanza che regolamenti la sicurezza della navigazione nel canale di Pellestrina durante lo svolgimento di una manifestazione remiera prevista svolgersi nei giorni 03 e 04 agosto 2018, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna dell’Apparizione”;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla regata di cui sopra, in modo da garantire la sicurezza della navigazione e, al tempo stesso, il regolare svolgimento della manifestazione;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli atti d’ufficio;

### **RENDE NOTO**

che nei giorni **03 e 04 agosto 2018, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 circa**, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna dell’Apparizione” nel canale marittimo antistante l’isola di Pellestrina si svolgeranno manifestazioni remiere su “mascarete” e “caorline”, con partenza dal traverso della chiesa di Ognissanti, in sestiere Buseti, e arrivo al traverso del santuario della Madonna dell’Apparizione, il tutto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante.

### **ORDINA**

## Articolo 1

Nei giorni **03 e 04 agosto 2018, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 circa**, gli specchi acquei marittimi di cui al “rende noto” sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico da parte di tutte le unità estranee alle regate, eccezion fatta per quelle in uso alla giuria e/o di assistenza.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pronto intervento/soccorso, in ragione del loro ufficio.

## Articolo 2

Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze delle aree di cui all’articolo 1 devono navigare alla minima velocità utile al governo in sicurezza, in modo da non creare moto ondoso e/o pericoloso disturbo alle imbarcazioni regatanti.

## Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- dell’art. 1174, comma 1 ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi, a seconda della fattispecie.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, 16/08/2018

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del Decreto legislativo  
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*



Legenda:

○ Acque marittime interessate

